



A.D. MDLXII

ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI





A.D. MDLXII

Università degli Studi di Sassari
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Scienze Giuridiche

Direttore Scientifico: **Prof. Giovanni Diurni**
Direttore Responsabile: **Dott. Tonino Meloni**
Curatore: **Prof. Giampiero Todini**

Reg. Trib. Sassari n. 11 del 26.01.1974

Copyright – Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari
Todini Editore – Sassari
Via G. Asproni n. 28 – Tel/fax: 079 281100

Printed in Italy – Stampato in Italia
MMVI

Giampiero Todini

**ALLE ORIGINI DELL'AUTONOMIA
DELLE ARTI E CORPORAZIONI**

PREMESSA

Gli storici del diritto della prima metà del secolo scorso hanno indirizzato le loro ricerche sulla storia delle forme corporative di lavoro con l'intento, richiamandosi alla tradizione romana, di far rivivere antichi istituti ed organizzazioni che stavano prendendo forma in quel particolare periodo storico in cui si delineava una nuova forma di governo corporativo.

Il presente contributo, che costituisce solo una parte di un più esaustivo studio sul fenomeno associativo e corporativo nel corso della storia, si limiterà ad esaminare come e quando le associazioni dei lavoratori acquistarono per la prima volta un potere normativo e giurisdizionale. Fatto questo assai importante che ha dato l'impulso all'introduzione in Italia, nel periodo tra le due guerre, di speciali magistrature in concomitanza della promulgazione di quella che può essere definita in assoluto la maggiore conquista dei lavoratori: la Carta del Lavoro. Ma questa è ... un'altra storia.

La ricerca che abbiamo intrapreso si fermerà, in questa sede, ad esaminare le prime manifestazioni del potere giurisdizionale autonomo delle arti, le ragioni che lo determinarono, e che potranno farci meglio comprendere questo improvviso svolgimento.

L'indagine, per quanto sintetica nell'esposizione ma non per contenuti, prenderà le mosse dall'età romana sino ad giungere agli inizi del XIII secolo, limitandosi all'esame dell'evolversi delle forme corporative di lavoro in Italia.

1. Il processo storico delle forme corporative di lavoro

L'esistenza nel corso dei secoli di forme associative di lavoratori induce a ritenere che il fenomeno naturale e costante delle associazioni corporative trovi il suo fondamento nella stessa natura sociale umana che spinge persone che esercitano lo stesso mestiere e la stessa professione a riunirsi per una comune autotutela.

Tale verità se è più emergente nelle associazioni spontanee, può essere valida anche per quelle associazioni più o meno libere nelle quali la volontà statale determina la loro vita, in quanto quella stessa volontà riconosce e favorisce l'innato desiderio associativo dei lavoratori, pur imponendo agli stessi forma e comportamenti non dipendenti da loro.

Vediamo sovente che il fenomeno associativo, pur nella sua innata naturalezza, è condizionato intimamente dall'ambiente esterno in cui essa forma opera, cioè dalle mutevoli condizioni di vita di luogo, di tempo ed in parte anche dalla natura del lavoro svolto dalla categoria. Questa è una costante che accomuna sia le associazioni completamente libere sia quelle imposte; in entram-

be la forma è pertanto variabile col mutare dell'ambiente nel quale vivono. Sicché ne deriva di conseguenza che le forme associative di lavoratori possono assumere una figura dipendente dal tipo di lavoratori che raggruppano, e questa figura varia di tempo in tempo e da luogo a luogo.

Le indagini sulla derivazione di forme giuridiche associative di lavoratori vanno condotte con molta cautela se non si vuole, per eccessiva sintesi, venire meno a quel senso di verità che dovrebbe essere alla base di ogni processo di derivazione storica.

Concordiamo con illustri Maestri che non ritenevano si potesse vedere uno sviluppo unitario delle forme corporative medievali di lavoro, come tutte derivanti dalle arti dell'età romana, dovendosi invero esaminare quelle forme nei vari luoghi e nelle diverse epoche in cui operavano ⁽¹⁾. Lo stesso Tamassia non riteneva opportuno neppure il richiamo nello stesso luogo alle forme corporative di età precedenti, dovendosi invero esaminare la singola categoria stabilendone l'identità e la difformità onde poter ipotizzare una loro continuità, o reviviscenza ⁽²⁾.

Ciò che è invece evidente, nelle forme associative di lavoratori che si succedono nel tempo, uno loro progressivo sviluppo dipendente dalla naturale evoluzione delle condizioni di vita e sociali.

(1) Una critica alla comune derivazione delle arti medievali da quelle dell'età romana, è offerta dal Leicht nel suo puntuale studio *Corporazioni romane e arti medievali*, Torino 1937, p. 13 e ss. Importante la critica in tal senso di G. M. Monti, *Le corporazioni nell'evo antico e nell'alto medioevo*, Bari 1935, p. 112 e ss., A. Solmi, *Le corporazioni romane nelle città dell'Italia superiore nell'alto medioevo*. Padova 1929, e P.S. Leicht, *Ricerche sulle corporazioni professionali in Italia dal secolo V all'XI*, in *Rendiconti della Reale Acc. dei Lincei*, serie VI, vol. XII fasc. 3-4 (Roma 1936).

(2) N. Tamassia, *Le associazioni in Italia nel periodo precomunale*, in *Archivio giuridico*, LXI, 1898.

Un nesso comune a tutte le singole forme di associazioni corporative di lavoro, senza confini di tempo e di spazio, è certamente l'unicità dell'attività lavorativa, e l'esame puramente esteriore di tali forme associative consentirà di individuare i progressivi cambiamenti assunti da esse nel corso dei secoli.

2. Le corporazioni nell'antichità

Le prime notizie sulle corporazioni esistenti nelle civiltà antiche sono assai dubbiose e lacunose per cui, pur essendo state rintracciate le loro origini ⁽³⁾ in epoche molto risalenti (civiltà egizia, antica Palestina, Caldea, Atene e monarchie elleniste per citarne alcune), da molte parti è stata sollevata l'inutilità di indagini risalenti ad un periodo anteriore alla tarda età romana ⁽⁴⁾ in quanto le conclusioni di accurate ricerche non possono considerarsi soddisfacenti a causa delle fonti necessariamente sparse e frammentarie ed anche a causa di costumi e di sistemi di vita di cui non è facile rendersi conto. Le poche notizie però servono quanto meno a confermare la costante tendenza dei popoli a ricercare nell'associazione, più che nell'isolamento della propria individualità, i mezzi di esistenza e di sussistenza.

Lo spirito di associazione nasce dalla necessità di assicurare le condizioni essenziali all'esercizio delle varie attività umane:

⁽³⁾ Sulle corporazioni nelle civiltà antiche, vedi, tra gli altri, P. Branca, *La funzione delle corporazioni nella storia*, Padova 1930, p. 30; G. M. Monti, *Le corporazioni nell'evo*, cit, p. 4 e ss.; C. Barbagallo, *L'oro e il fuoco*, Milano 1927, p. 43; M. Saint Léon, *Histoire des Corporations des métiers*, Parigi 1922.

⁽⁴⁾ P. S. Leicht, *Atti del primo convegno di studi corporativi*, Roma 1930, p. 66.

nascono così confraternite religiose, associazioni di mercanti, corporazioni di mestiere.

Spetta a Roma il grande merito di avere creato l'ambiente adatto perché lo spirito di associazione professionale ed economica potesse germogliare e pervenire a pieno sviluppo.

Le corporazioni romane hanno assunto varie denominazioni: *Collegium*, *Sodalitas*, *Sodalicum*, *Corpus*, e meno frequentemente *Ordo*, *Synhodus*, *Thiasus*, *Consortium*, *Corporatio* o *Familia* ⁽⁵⁾, corpi e collegi professionali che hanno avuto originariamente carattere presumibilmente spontaneo con finalità religiose e di reciproca assistenza, più che economiche.

Come si sono costituiti i veri e propri Collegi romani? Il Mommsen, il Gierke, il Karlowa e il Coli ritengono che le corporazioni abbiano origine statale e siano veri e propri organi dello Stato; ritengono invece che siano sorti spontaneamente dalla iniziativa privata, il Liebenam, il Waltzing e il Gaudenzi.

Più precisamente il Mommsen ritiene che lo stato abbia stimolata e regolata la costituzione dei collegi in vista della loro utilità economica e nell'intento di tenere viva la tradizione e accrescere la capacità professionale per ciascun mestiere ⁽⁶⁾. Del resto al tempo di Giulio Cesare, lo stato ne vincolò la legittimità all'utilità pubblica ed a specifici obblighi ed oneri di servizio, che li trasformavano in organi indiretti dell'amministrazione urbana. Il Waltzing sostiene invece che i Collegi artigiani di Roma si siano costituiti privatamente e lentamente, a misura che la importanza di ciascuna arte aumentava e si determinava nei suoi componenti il bisogno spontaneo di riunirsi per conseguire una

⁽⁵⁾Importanti per lo studio delle corporazioni romane sono il *Corpus Inscriptionum latinarum*, il Digesto, il Codice Teodosiano, nonché i brani di alcuni classici (Cicerone, Plutarco, Dionigi, Svetonio ecc.)

⁽⁶⁾ Mommsen, *Rom. Geschichte*, I, p. 192.

certa autorità di fronte alla società gentilizia. Per una naturale vanità, avrebbero successivamente fatto risalire la loro origine ad un editto di Numa ⁽⁷⁾.

Il proliferare delle corporazioni portò alla emanazione di norme restrittive ⁽⁸⁾ per cui la costituzione dei Collegi era sottoposta ad una autorizzazione del Senato (su richiesta dello stesso Imperatore), che veniva accordata solo per ragioni di interesse pubblico, non essendo sufficiente l'importanza economica del mestiere. Di fatto le notizie sull'organizzazione interna dei *Collegia* risultano solamente da epigrafi incise in occasioni solenni, in questo periodo le leggi dello Stato ⁽⁹⁾ se ne occupano soltanto quando l'oggetto o la vita dell'associazione erano contrari al diritto pubblico ⁽¹⁰⁾.

Non sembra potersi attribuire ai Collegi romani un posto privilegiato nell'organizzazione politica, anche se si può parlare di una loro importanza politica indiretta.

Ad unirsi, infatti non erano solo i mercanti e gli artigiani; i cittadini di tutte le classi sociali cercavano nell'unione un mezzo per conseguire uno scopo qualsiasi, o per soddisfare una passione o un vizio, come per esempio i *tardibibi* o i *furrunculi*.

Dopo il III secolo avviene uno stravolgimento dei Collegi che perdono la loro autonomia e libertà, sanzionando lo Stato l'ereditarietà dei suoi membri, provvedendo anche al reclutamento forzato per incrementare il numero degli appartenenti ai Collegi con attività gravose (ad esempio quelli dei panettieri). In

⁽⁷⁾ Waltzing, *Etude historique sur les Corporations professionnelles chez les Romains*, Louvain 1895-1900, p. 74

⁽⁸⁾ tra queste ricordiamo la *lex Julia* del 49 a. C.

⁽⁹⁾ I *Collegia*, del resto, erano sin dalle loro origini dipendenti dallo *ius sacrum*, branca dello *ius publicum*.

⁽¹⁰⁾ A. P. Torri, *Le corporazioni romane*, p.32-34, Roma 1940

questo modo si cerca di rimediare alla diminuzione continua dei mestieri e delle professioni nelle città assicurando in tal modo la continuità dei servizi pubblici ⁽¹⁾.

Con il III secolo può pertanto considerarsi chiuso il ciclo delle Corporazioni romane che torneranno a riaffermarsi in Italia tra l'XI ed il XII secolo, anche per la necessità dei nuovi ceti della borghesia commerciale ed artigiana di svincolarsi dalla chiusa ed opprimente economia curtense.

3. I progressi della forma corporativa dall'età romana all'età moderna

La storia del progressivo svolgersi dell'associazione corporativa di lavoro dall'età romana alla fine dell'esperienza corporativa dell'età di mezzo, si permetterà di evidenziare i vari momenti evolutivi di tale istituzione.

Originariamente le associazioni di lavoro costituiscono un fatto meramente privato come le altre associazioni con fini diversi, come quello puramente religioso; in questa prima fase le associazioni corporative di lavoro sono, più che tollerate, ignorate dallo stato.

In origine formate dai soli "costituenti", in seguito verrà consentito l'ingresso ad altri lavoratori della stessa categoria.

La loro molteplicità cominciò ben presto ad attirare l'attenzione dell'autorità statale anche, e principalmente, per individuare le finalità lecite o meno dell'associazione, e solo quei *Collegia* che per i loro obiettivi potevano ottenere il riconosci-

⁽¹⁾ Di questi istituti erano forse eredi le *scholae* urbane italiane rimaste dopo il VII secolo sotto il dominio bizantino.

mento giuridico. Gli altri *Collegia*, come *illicita*, venivano disciolti.

Lo stato ritiene quindi opportuno disciplinare anche le categorie professionali e commerciali. Troviamo allora, accanto ai *Collegia* cosiddetti liberi, una serie di associazioni, i *corporati*, dipendenti dallo stato, quale garante dell'interesse pubblico svolto da quelle categorie ⁽¹²⁾.

Vediamo convivere associazioni di lavoratori libere e associazioni, o meglio gruppi di lavoratori, queste ultime regolamentate dall'autorità statale, stante loro funzione e attività necessarie alla vita pubblica e civile.

Questa duplice categoria di corporazioni si perpetua anche nelle corporazioni bizantine, come evidente nel cosiddetto "*Libro del prefetto*" ⁽¹³⁾ di Costantinopoli ⁽¹⁴⁾. Solo per una di queste corporazioni veniva concesso al capo dell'arte un potere di

⁽¹²⁾ Sull'intervento dell'autorità statale romana nella organizzazione dei *Collegia* e sulla formazione di tali corporazioni, vedi Waltzing, *Etude historique*, cit., Lo Bianco, *Storia dei Collegi artigiani dell'impero*, Bologna 1934.

⁽¹³⁾ Editto voluto dall'imperatore Leone IV il Saggio (880, 912), intitolato al Prefetto della città in quanto funzionario preposto alla vigilanza delle arti e dei mestieri. Nel libro del prefetto venivano elencate ventidue corporazioni, suddivise in cinque gruppi:

- 1) la corporazione dei notari "*de tabularis*"
- 2) le corporazione degli "*argentarii*" e dei banchieri "*de trapezitis*"
- 3) le corporazioni delle industrie "*de vestiariis*"
- 4) le corporazioni di commercio casalingo "*de unguentariis*"; "*de sapunariis*"
- 5) le corporazioni di commercio alimentare "*de macellariis*"; "*de piscatoriis*".

⁽¹⁴⁾ Sulle corporazioni bizantine rimane sempre fondamentale lo studio di Stöckle, *Spätrömische und byzantinische Zünfte*, Leipzig 1911. Vedi inoltre G. Zoras, *Le corporazioni bizantine*, Roma 1931 e Marzamin, *Il libro del prefetto. Il sistema corporativo di Costantinopoli e di Venezia*, in *Atti del R. Istituto Veneto*, t. XCIV, Venezia 1935. Il testo del *Libro del prefetto* venne pubblicato da Nicole, *Le livre du préfet ou l'edit de l'empereur Leon la Sage sur les corporations de Constantinople*, Genève 1893.

giurisdizione, salvo il concorso per la restante competenza dell'autorità del *Praefectus Urbi* ⁽¹⁵⁾ di Costantinopoli che aveva giurisdizione su di essi ⁽¹⁶⁾.

Nell'alto medioevo le associazioni di lavoro rappresentano la doppia figura dell'età anzidetta, e solo nella regione romana vera e propria, a cominciare dall'XI secolo, troviamo tracce sicure di corporazioni o *scholae* ⁽¹⁷⁾ libere costituite su base cellulare, con appositi tribunali istituiti in seno di queste ⁽¹⁸⁾.

Il linguaggio medievale chiama *Universitas* ogni *societas* dotata di personalità giuridica. Secondo il cosiddetto "principio universitario", ogni corpo sociale, giunto ad un determinato grado di sviluppo, assume il potere di abbracciare le opere praticate dai suoi membri. Abbiamo così la possibilità di chiudere l'anello della elaborazione interna dell'arte, elaborazione che allora può dirsi compiuta.

Peraltro sempre durante l'alto medioevo, in alcune regioni in cui l'autorità statale è più forte, si rappresentano, come a Pavia capitale del regno longobardo, reggimentazioni statuali delle arti: sono i *ministeria* e gli *officia* del *Liber honorantiae civitatis Paviae*. Similmente è dato di riscontrare a Verona ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁵⁾ Il magistrato bizantino, ad imitazione del *Praefectus Urbis*, ma aveva poteri più ampi, apparteneva al primo grado dei funzionari dello stato, era capo della polizia a lui spettava la suprema difesa della città e il comando in assenza dell'Imperatore.

⁽¹⁶⁾ È la corporazione bizantina dei *tabularii*. Le corporazioni della città infatti erano alla diretta dipendenza del *Praefectus Urbis* il quale nominava i vari capi, autorizzava l'apertura di officine, botteghe, regolava le industrie e i comuni, stabiliva i prezzi delle merci e i salari dei lavoratori, risolveva altresì le numerose vertenze che sorgevano nelle varie corporazioni.

⁽¹⁷⁾ Ad imitazione delle *scholae militum*.

⁽¹⁸⁾ Sull'argomento è sempre fondamentale il lavoro del Leicht, *Ricerche*, cit., p. 220 e sgg.

⁽¹⁹⁾ Al proposito ne dà un'ampia illustrazione il Solmi in *L'amministrazione finanziaria del regno italico nell'alto medioevo*, Pavia 1932, con il testo del-

Ciò testimonia come l'ordinamento corporativo medievale sia in rapporto di derivazione storica con l'ordinamento corporativo di Roma imperiale. D'altra parte i longobardi elevando la città di Pavia a capitale del loro regno dovevano certamente rispettare, nel loro stesso interesse, la vita industriale e commerciale ed i collegi artigiani della stessa città ⁽²⁰⁾.

Ma le corporazioni di fondazione a regolamentazione statale finiscono per cadere, restando quella forma per lo più circoscritta ai vari corpi militari dei singoli luoghi; e, con l'affermarsi dei Comuni, mentre dappertutto fioriscono le forme spontanee di associazioni di lavoratori, esse acquistano nel clima delle libertà comunali maggior forza.

Sulla fine del XI sec. e la prima metà del XIII le città italiane si resero del tutto indipendenti organizzandosi sotto un proprio governo cittadino: il Comune, il quale acquista presto una tale importanza da trasformarsi in un vero e proprio ente politico, non soggetto, se non di nome, al sovrano.

Si affermano così le arti, in seno alla professione ed al mestiere, per poi esorbitare dalla funzione strettamente sociale ed economica e, sotto il pretesto di una migliore difesa di quelle funzioni, invadono il campo politico ⁽²¹⁾.

Qui il processo di sviluppo è vario da luogo a luogo ed a Roma vediamo che solo una rappresentanza di tali associazioni ha voce nei consigli particolari e generali. In altri luoghi invece

le *Honorantiae civitatis Papiae* e con un'appendice di XVIII documenti. Vedi pure Solmi, *Le corporazioni romane*, cit.

⁽²⁰⁾ A.P. Torri *op. cit.* pp.127-128

⁽²¹⁾ A questo riguardo merita ricordare F. Valsecchi, *Le corporazioni artigiane nell'organismo politico del comune*, Bologna 1935, nel quale si annota un'ampia indicazione della letteratura dell'epoca, quantunque deve rilevarsi qualche lacuna in merito alla posizione delle corporazioni a Roma e nella religione romana.

le corporazioni si sovrappongono all'autorità stessa del comune, come a Bologna, a Firenze ed a Milano.

Qui, per usare un'espressione di Valsecchi “[...] l'arte non consente che la giurisdizione comunale intralci la propria [...]”;
l'intervento del comune è ammesso solo per porre precauzioni politiche ed economiche e per ridurre, ad esempio, le pretese di determinate categorie di lavoratori ⁽²²⁾.

Quelle corporazioni acquistano allora più che funzione politica, caratteri di veri organi dello stato. Si comprende allora come in tale evoluzione l'autorità pubblica conferisca ai tribunali artigiani di decidere causa in materia professionale e specialmente commerciale anche nei confronti di coloro che non siano iscritti alle corporazioni corrispondenti ⁽²³⁾.

Gli statuti che regolavano i loro compiti si proponevano principalmente due finalità: il mantenimento dell'uguaglianza economica tra i membri e la conservazione nelle mani dei consociati del monopolio della loro particolare attività ⁽²⁴⁾.

Le Corporazioni medievali, specialmente la Corporazione dei Mercanti, raggiungono ben presto una rilevanza tale da essere compresi nella triade della sovranità assieme al Comune ed al feudo. Tra le sue varie funzioni, ricordiamo quella legislativa e giurisdizionale: le Corporazioni dei mercanti si danno diretta-

⁽²²⁾ F. Valsecchi *le corporazioni*, p. 44, Milano 1931

⁽²³⁾ Sulla sorte del potere giurisdizionale delle arti nei comuni italiani, vedi Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, vol. III, parte 2°, in *Storia del diritto italiano*, diretta da Pasquale Del Giudice, Milano 1927, pp. 95-107.

⁽²⁴⁾ Il primo scopo veniva perseguito limitando il numero degli aiutanti che ogni artigiano o commerciante potesse avere, proibendo forme scorrette di concorrenza, definendo la qualità dei prodotti e il tipo di tecniche da adoperare. Per mantenere il monopolio della produzione si vietava l'importazione di merci concorrenziali in una certa città o in una determinata area, e l'esportazione di materie prime, di manodopera e conoscenze tecniche

mente una legislazione, soprattutto nelle città marinare, che diventerà tanto importante da essere inserita nei moderni codici di commercio dei vari Stati.

Anche le corporazioni degli artigiani si reggono, quantunque più modesta, secondo una loro giurisdizione attraverso i Consoli delle arti, caratterizzata dalla snellezza della procedura e dalla tendenza ad estendere la propria competenza non solo alle divergenze che sorgono tra gli associati, ma anche a quelle tra corporati ed estranei.

È di particolare interesse in questo senso l'ordinamento delle associazioni nel Comune di Milano dove dallo Statuto dei Mercanti si rileva che l'*Universitas mercatorum* ⁽²⁵⁾ era investita di una larga autonomia, ampia giurisdizione, notevoli attribuzioni pubbliche, vaste possibilità di difendere gli interessi commerciali ed industriali ⁽²⁶⁾.

Gli organi giurisdizionali dei mercanti godono anche dei poteri necessari per far eseguire le loro sentenze, e le leggi comunali prescrivono agli ufficiali del Comune di prestare la loro opera a domanda. Particolarmente rigorosa è la procedura contro i de-

⁽²⁵⁾ Il nome di *mercator* equivalse per molto tempo a titolo di nobiltà e di potenza nelle istituzioni politiche di giurisdizione ed economiche della città, perché i principali mercanti furono da principio consoli e magistrati del Comune. Di fatto la corporazione dei mercanti era retta da Consoli e da un Consiglio e le varie attribuzioni di tipo esecutivo erano distribuite tra i diversi ufficiali. Vi era inoltre la figura del camerlengo al quale spettavano compiti relativi all'amministrazione dei beni della corporazione, e quella dei notai, che registravano e custodivano tutti gli atti, tanto amministrativi che giudiziali. Infine vi erano gli *ambasciatores* cui venivano devolute particolari missioni, come la denuncia di violazione dello statuto etc.

⁽²⁶⁾ Tre ceti partecipavano, sia pure in proporzione diversa, all'amministrazione del Comune: i *capitanei*, i *valvassores*, i *cives*.

I primi rappresentavano la grande nobiltà feudale, i possessori di "feuda in capite" investiti di signoria territoriale da parte di un'autorità pubblica, re o barone. I secondi rappresentavano la feudalità minore, che aveva ricevuto la investitura dai *capitanei* stessi. I terzi erano i ricchi non feudali, oggi si potrebbe impropriamente definirli borghesia.

bitori insolventi, e quella tendente a garantire l'onestà delle contrattazioni, estendendo la Corporazione mercantile la propria giurisdizione anche nei confronti dei sensali ⁽²⁷⁾.

Si potrebbe affermare che i capi dei collegi mercantili diventavano i naturali rappresentanti degli interessi della mercatura nei consigli del Comune ⁽²⁸⁾. L'evoluzione della corporazione medievale col raggiungimento pieno del potere politico si può dire allora compiuta, ma ciò si effettua, però, sempre in una maniera del tutto particolare e consona alla natura di quelle arti ⁽²⁹⁾. C'è pertanto appare ingiustificato voler individuare un ravvicinamento del progresso ora accennato delle corporazioni medievali con la situazione degli stati corporativi moderni. Infatti, negli esempi medievali di raggiungimento del potere, è la corporazione libera che si impadronisce dello stato ed opera a suo arbitrio una volta impossessatosi di questo.

Concentrarsi, ad esempio, su quanto accaduto a Milano palesa pienamente la debolezza del potere centrale che ha portato alla costruzione di un organismo, la Corporazione, da parte delle classi commerciali e industriali per il conseguimento di un *bonum* integrale, politico, religioso, economico e sociale che lo stato non riusciva a garantire.

Il popolo trova nell'arte l'ordinamento che gli consente di adempiere la sua parte nell'economia pubblica, e al tempo stesso lo rende atto alla difesa dei propri interessi; così fino alla Signoria, le Associazioni nascono e si costituiscono ad enti giuridici senza intervento di autorità superiori.

⁽²⁷⁾ vedi G. Napolitano, *Istituzioni di economia corporativa*, Padova 1938, p. 229 e ss.

⁽²⁸⁾ F. Valsecchi, *op. cit.*, p.66

⁽²⁹⁾ Occorre sottolineare che la Corporazione mercantile come organo politico non riveste però mai importanza costituzionale.

Sta di fatto che come la corporazione non è asservita allo stato neanche riesce ad asservirlo; pertanto le corporazioni dell'epoca comunale possono reggersi con le consuetudini che meglio ritengono adatte, senza che lo stato regoli o sorvegli.

Bisognerà infatti attendere il 1300 per trovare documenti che parlino di un loro parziale riconoscimento.

Secondo alcuni autori, un riconoscimento totale ⁽³⁰⁾, non sarebbe stato necessario per l'autonomia, ma di certo lo era per conferire alle corporazioni la qualità di vero corpo politico.

Nei sistemi moderni di Stati corporativi, le associazioni di lavoro, organizzate strettamente nelle forme volute dallo stesso stato, sono chiamate da questo, e solo in una certa misura, a partecipare alla direzione politica dello stato, ma non possono in alcun modo sovrapporsi alla sua autorità.

4. Il potere giurisdizionale delle arti

Abbiamo visto, nel fugace disegno del processo della forma ideale corporativa, come il raggiungimento del potere giurisdizionale da parte delle organizzazioni dei lavoratori segnasse la chiusa dell'evoluzione interna dell'arte. Infatti con esso l'associazione si rende autonoma rispetto alla realtà esterna e diviene un corpo che per il suo fine basta a se stesso.

Anche nelle corporazioni di Costantinopoli le controversie venivano prima portate dinanzi al priore dell'arte e poi al prefetto. Vi sono dunque dei precedenti già delle corporazioni romano-bizantine per lo svolgersi di una giurisdizione interna: ciò viene

⁽³⁰⁾ Solo i *negotiores* ricevettero regole dalle leggi comunali, vista l'ampia cerchia d'interessi in cui intervenivano.

poi ad incontrarsi colle tendenze del mondo germanico, nel quale i “pari” costituiscono un giudizio fra loro e risolvono così le loro controversie. Questo accade fra i *gasindi* regi longobardi, come fra i *vassi* franchi, come più tardi fra i *ministeriali* dipendenti da uno stesso signore. Così gli appartenenti alle associazioni medievali di commercio o d’arti preferiscono far giudicare le loro controversie dai capi dell’arte.

Con il potere giurisdizionale, l’associazione di lavoratori consegue il vantaggio di sottrarre all’autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle cause che possono interessare i suoi membri, in materia che più la tocca da vicino, evitando così l’intervento e l’ingerenza nella propria vita e nella propria attività, dello stato medesimo, e si assicura pure ad un tempo una maggiore facoltà di vigilanza e supremazia sui propri membri.

D’altra parte dall’acquistato potere giurisdizionale e dalla maggiore autonomia che ne deriva all’arte, consegue direttamente che l’arte possa dare alla professione o al mestiere di coloro che la compongono, un’indipendenza e un impulso forte ed unitario. E ciò rappresenta indubbiamente la spinta naturale verso il trionfo e l’emergenza delle categorie lavorative nella vita dello stato.

Il potere giurisdizionale si può dire acquisito comunemente alle associazioni italiane dei lavoratori, in pieno sviluppo storico sugli inizi del secolo XIV, riconoscendosi a talune persino la facoltà di decidere le cause di natura penale ⁽³¹⁾. Anzi l’esercizio

⁽³¹⁾ Notizie in proposito offre il Salvioli, *op. cit.* In particolare per le arti senesi vengono messi in evidenza gli ampi poteri di cui quelle arti godevano, anche in materia criminale, da G. Prunai nel suo studio *Appunti sulla giurisdizione artigiana senese (secc. XIII e XIV)*, in *Bullettino senese di storia patria*, n. s., anno IV, 1933, fasc. IV.

Di particolare interesse il caso, non infrequente per quei tempi, di persona che apparteneva contemporaneamente a più arti. Da qui la necessità urgente di risolvere il conflitto di giurisdizione fra le varie arti, a cui detta persona si

del potere giurisdizionale viene considerato, nel rigoglio della vita delle arti, come un attributo inscindibile e necessario della forma associativa dei lavoratori.

Non si potrà, quindi, disconoscere anche sotto questo aspetto l'importanza di poter stabilire in quel momento, e per opera di quali fattori, si sia attuata per la prima volta, nella storia dell'associazione del lavoro, questa che si può a ragione definire una delle più importanti conquiste che le corporazioni delle arti abbiano raggiunto, in detrimento dell'autorità dello Stato.

5. I glossatori e la legittimazione della potestà giurisdizionale delle arti

Prima di passare all'esame diretto delle fonti, nei periodi sopra accennati, per assicurarci criticamente le notizie sull'origine ed il modo di origine del potere giurisdizionale delle arti, riteniamo opportuno e necessario vedere quale sia stato l'atteggiamento dei glossatori bolognesi intorno a questo problema, in quanto ad essi la posizione e la risoluzione di questo dovette sembrare palpitante, perché vivo nella loro realtà politica.

Più ragioni, oltre che una semplice curiosità del pensiero passato, ci inducono in questo esame. Ed intanto apprezzare con doverosa diligenza la letteratura precedente sull'argomento, considerato anche che i successivi interpreti ricalcarono nelle linee fondamentali le conclusioni raggiunte da quei primi maestri. Poi

trovava ad un tempo ad essere iscritta. Conflitto grave, e di cui urgeva particolarmente la decisione, ove si fosse trattato di giudicare nei confronti di detta persona in materia penale. Il caso fu trattato a lungo dai giuristi del tempo con importanti richiami e la prima risoluzione del quesito sarebbe stata offerta dal glossatore Bulgaro.

perché il riesame di quelle prime teorie ci darà modo di vedere e di riflettere sull'ampiezza di veduta e sul senso di un principio di giustizia naturale al quale nel fatto i glossatori sembrano accondiscendere. Prevale comunque nella loro concezione e risoluzione del problema più il desiderio di una legittimazione di un fatto, che necessariamente doveva essere tenuto fermo, che una vera e propria ricerca di precedenti storici. È da osservare invero che anche alcuni tra i maggiori esponenti dei Culti, come il vecchio Dionigi Gotofredo, tengono ferma l'affermazione fondamentale di quei primi maestri di Bologna ⁽³²⁾.

Esaminando la dottrina svolta nelle scuole dai glossatori bolognesi, non stupirà di vedere che anche in questo caso gli interpreti ritennero di trovare le ragioni e le prove di fatto del potere giurisdizionale delle arti nei testi del diritto romano, il ché significava il concreto rimandare all'età romana ed alle arti, in essa fiorite, il fatto dell'acquistato potere giurisdizionale da parte delle associazioni di mestiere e professionali ⁽³³⁾. Ma, nell'attuare tale legittimazione, la glossa seguì due strade concettualmente diverse sebbene entrambe poggianti sulle fonti romane.

La prima, la più semplice, consisteva nel richiamarsi direttamente a situazioni di fatto che si credettero conformi per le arti dell'età romana, quali apparivano nei testi giustiniani. Il testo più significativo illustrato dalla glossa è la *Costituzione anastasiiana* del 502 (7.C.3.13), nella quale si parla di *iudices* di profes-

⁽³²⁾ Nell'edizione del Codice, da lui curata, egli annota che "*collegia possunt habere proprios iudices ... quos si habuerint eorum iurisdictiono declinari a collegiato non poterit*". Vedi l'edizione Venetiis 1843, con note di Gotofredo. L. c., col. 490, nota 28.

⁽³³⁾ Importanti osservazioni sulla dottrina della corporazione presso i glossatori si trovano in Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, vol. III, Berlin 1881, pp. 186-236. Per le dottrine riguardanti il potere giurisdizionale delle arti, vedi p. 217 *ivi*.

sioni e negoziazioni, la cui giurisdizione non poteva essere declinata.

Con una serie di abili spiegazioni, la glossa fece di costoro dei giudici creati in seno a quelle arti per consenso dei membri delle stesse, e trovò in siffatto modo, o finse di trovare, l'origine e la giustificazione del potere giurisdizionale delle organizzazioni di lavoro, difeso dalla stessa maestà dell'imperatore ⁽³⁴⁾.

L'altra via, seguita sempre dalla glossa, risultava nel derivare quel potere giurisdizionale delle arti dal modo di concepire il *collegium*, cioè l'associazione dei lavoratori, sullo stesso piano della *civitas*, ragionando su entrambi come due *universitates* paritarie, con tutte le possibili illazioni scambievoli.

In verità l'avvicinamento del *collegium* alla *civitas* si era profilato teoricamente e di fatto nella costruzione della dottrina e della forma dei *collegia* romani. Nella dottrina ben spesso si era voluto trovare esempio per i *collegia* dalla *respublica*, ma i romani erano ben lontani dall'idea di voler stabilire un'illazione *in extremis* tra i due istituti, nella loro concezione siffattamente diversi ⁽³⁵⁾.

Un fatto è poi assolutamente incontrovertibile, cioè che i romani non presero mai a considerare il *Collegium* come un ente politico, anche se spesso riavvicinarono esteriormente i *Collegia* ai *municipia*, organizzazione questa puramente amministrativa e non politica, modellando l'organismo di reggimento interno dei *Collegia* sull'esempio dei *municipia* medesimi ⁽³⁶⁾.

⁽³⁴⁾ Ci riferiamo alla glossa *pertinet*, alla citata costituzione C. 7. 3. 13 che spiega la pertinenza di quei giudici alle arti: "*ex electione eorum qui exercent*".

⁽³⁵⁾ Vedi, ad esempio, il fr. D. 1. 1. 3. 4.

⁽³⁶⁾ Cfr i fr. 2 e 7 D. 2. 3. 4.

Ma i glossatori entrano con le idee del loro tempo nella interpretazione delle fonti romane e, come nella loro mente alla parola *municipium* si sostituiva inevitabilmente quella di *comune*, il nuovo ente politico che ai loro tempi aveva sostituito l'antica amministrazione municipale romana, così l'espressione *Collegia* delle fonti romane veniva da essi scambiata con quella di *corporationes*, propria dei tempi, enti questi completamente diversi, provvisti di poteri politici come quello della giurisdizione e che già avevano ottenuto una entità e posizione nella direzione dello "stato" comunale.

Fu così che, ripercorrendo la visione contemporanea ad essi interpreti, dei comuni e delle corporazioni, i glossatori influenzarono inevitabilmente i testi romani e, seguendo falsamente i binari di quelle rare espressioni delle fonti che per esemplificazione estendevano alcuni rapporti della *respublica* e dei *municipia* ai *collegia*, essi riuscirono, nel pieno sviluppo della loro inesatta illazione, a porre la similitudine tra il *populus* della *civitas* ed i componenti dei *Collegia* ⁽³⁷⁾.

Da ciò derivò da un lato una nuova forma della legittimazione degli statuti delle arti, o leggi proprie interne delle corporazioni sicché, come nella *civitas* il popolo si riuniva per darsi le leggi, così i membri delle arti stabilivano legittimamente le proprie regole nelle loro assemblee.

Questa forma di giustificazione della legge statutaria delle arti si poneva accanto a quella espressa nei testi romani, secondo

⁽³⁷⁾ Su questa concezione dell'assemblea dell'arte considerata come *populus* è particolarmente espressiva la glossa *competit* alla D. 1. 47. 22 (*de collegiis et corporibus*) riguardante l'efficacia di detta equiparazione specialmente dal punto di vista patrimoniale dell'appartenenza dei beni ai singoli o al corpus. Il Gierke, *op. cit.*, propone (p. 212, nota 76 ivi) una lettura del testo che svisa il vero senso della glossa, dove invece la lettura esatta deve essere: "... *quidam dicunt, quod que collegii sunt, vel populi, vel plurium singulorum sunt*". Parimenti si trova nell'edizione della glossa, Venetiis, apud Iuntas 1606.

il noto richiamo della legge decenvirale riferito da Gaio, “*Sodales sunt qui eiusdem collegii sunt ... His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant*”⁽³⁸⁾.

Al riconoscimento espresso dalla legge positiva della liceità e autorità delle norme interne dell’arte disposte dal corpo dell’arte stessa, si affiancava la liceità ed autorità delle stesse norme di fronte al diritto naturale e ad una più estesa norma generale di diritto positivo, il diritto cioè di una collettività di adunarsi e di dettarsi il proprio regime di vita.

Da questa affermazione di un potere legislativo dell’arte, il passaggio a quello giurisdizionale non poteva essere lontano.

Infatti, dallo stesso accomunamento della *civitas* e dei *Collegia*, del *populus* della prima e dei componenti di questa ultima, ne discendeva, nel pensiero dei glossatori, pure il riconoscimento legittimo del potere giurisdizionale a coloro che i membri delle arti avevano designato e ai quali la collettività dell’arte aveva trasmesso il potere di giudicare in seno all’arte medesima, a somiglianza di quanto il *populus* della *civitas*, nei confronti dei suoi magistrati.

Il glossatore Azzone, che fiorì tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, riassumeva limpidamente la dottrina della scuola bolognese sul potere giurisdizionale delle arti nella sua celebre *Summa Codicis*, scritta nel 1212, là dove enuncia le fonti della giurisdizione ordinaria. In essa scrive: “*Item dat iurisdictionem ordinariam universorum consensus, licet confirmatione indigeat praefecti praetorii, ut in aut, de defensoribus civitatum / interim et / illud, et / si eadem. Item qui exerceant aliquam negociacionem vel professionem. Item consensus eorum qui sunt de eadem*

⁽³⁸⁾ D. 4. 47. 22.

professione vel negociacione, iudicem possunt facere ordinarium, adeo ut non possit declinari ab iis, qui sunt de eadem professione vel negociacione, ut infra, eodem,, I. ult.” ⁽³⁹⁾.

Non diversamente opera Accursio nella sua Glossa ordinaria, cioè in quel vasto apparato di annotazioni al *Corpus iuris civilis* che è ancora la fonte massima di raccolta della elaborazione di quella prima gloriosa scuola di interpreti italiani. Il glossatore fiorentino guarda anch'egli al valore del consenso dei membri dell'arte, quanto alla nascita ed al conferimento del potere giurisdizionale ai propri delegati.

In un passo del giureconsulto romano Paolo, tratto dal suo commentario all'Editto, si ricordava un'opinione di Labeone, il quale aveva sostenuto che allorquando il potere giurisdizionale non discende principalmente ad alcuno (vale a dire per diretta istituzione), o a lui non lo trasmetta la legge, ma questa gli confermi soltanto una giurisdizione che a lui era stata demandata da altri, allora se colui dal quale l'ha ricevuta muore prima che egli abbia potuto assolvere il compito per cui detta giurisdizione gli era stata demandata, il suo mandato si scioglie, come negli altri casi ⁽⁴⁰⁾.

A questo testo la glossa, prendendo spunto dalle parole “*nec ipsa lex defert*” del testo, intesse tutta una dottrina in merito al valore dell'espressione “*lex*” ivi usata, ed in essa si trova anche riportato il caso della consuetudine che dà la giurisdizione ordinaria, come nell'ipotesi dell'emancipazione.

Vi si apprezza poi variamente la questione della *confirmatio* della giurisdizione demandata da parte della legge e si stabili-

⁽³⁹⁾ Azone, *Summa Codicis, in tertium librum Codicis, rub. De iurisdictione omnium iudicum et de foro competenti*, n. 7, Venetiis 1581, col. 178.

⁽⁴⁰⁾ D. 1. 6. 2.

scono, quindi, le fonti della giurisdizione ordinaria. È tra queste il consenso dei membri dell'arte: "... *Item consensus aliquorum qui sunt de eadem professione*" ⁽⁴¹⁾.

È notevole il rilancio dell'una all'altra via seguita dai glossatori per legittimare l'origine del potere giurisdizionale delle arti. In quanto, poggiando l'efficacia del consenso degli artigiani, di deferire il potere giurisdizionale, sulla costituzione C. 7. III, 13 *de iurisd. iud.* che proponeva un caso specifico, mal inteso dai glossatori, di giudici assegnati a professioni e commerci (e per il quale i glossatori stessi cedettero d'introdurre la spiegazione "*cioè i giudici eletti per volontà degli artieri*"), si intende bene come il caso specifico fosse visto dai glossatori quale un'applicazione del principio più generale, che l'assemblea dei componenti dell'arte potesse conferire il potere giurisdizionale che ad essa originariamente spettava come tale.

La spiegazione offerta in tal modo dai glossatori, dell'origine del potere giurisdizionale delle arti, e la legittimazione che di tale potere essi offrirono in una concezione più vasta delle singole collettività artigiane, passa con il loro insegnamento anche ai cultori del diritto canonico.

Tancredi da Bologna, che fu discepolo di Azzone come egli stesso dice ⁽⁴²⁾, e che cita nelle sue opere anche opinioni di altri glossatori nel suo "*Ordo iudiciorum*", deduce sullo stesso piano la giurisdizione del prelado della quale parla la decretale X. 3. I. 23.

Egli infatti così si esprime: "*Item universitas eligendo aliquem in dominum vel praelatum tributi et iurisdictionem, ut extra de off. Iud. ord. C. cum ab ecclesiarum prelati in aliquos*

⁽⁴¹⁾ Glossa *nec ipsa lex defert* alla D. 1. 6. 2.

⁽⁴²⁾ Tancredi, *Ordo iudiciorum*, in titolo *de libello rei vindicationis*.

promulgatur malefactores sententia, debet et firma consistere, et usque ad dignam satisfactionem inviolabiter observari. Similiter si cives aliquem sibi eligant in defensorem, dant ei iurisdictionem sui, (ut ff. quod cuiusque universitatis nomine etc. I. I.) quibus autem permissum est corpus habere collegii, societatis sive cuiscunque alterius nomine, eorum proprium est ad exemplum Reipublicae habere comunem arcam et communem defensorem et actorem, sive syndicum, per quem tanquam in Republica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur vel fiat” (43).

Così, con una concezione più ampiamente unitaria dell'*universitas* nella quale le figure minori erano assunte alla condizione e ai poteri della *respublica*, i glossatori, obbedendo inconsciamente alla nuova posizione di fatto della corporazione di lavoro dei loro tempi, riassumevano, innovando, la nuova forma giuridica di essa, nel sistema generale del diritto, che essi traevano dalla interpretazione delle fonti romane, e davano al potere giurisdizionale, di cui le nuove corporazioni godevano, il crisma sacro dell'antica legittimità.

6. Evoluzione degli Statuti corporativi

Già all'epoca delle XII tavole si affermava il principio dell'autogoverno e dell'autonomia statutaria dell'organizzazione associativa (44). Era proprio lo statuto a costituire la base dell'organizzazione associativa, dei rapporti sociali e al suo interno si trovavano le modalità per risolvere eventuali conflitti.

(43) Tancredi, *op. cit.*, lib. I, *De divisione iudicum*.

(44) D. 47, 22, 4

Al collegio si dava vita attraverso la volontà degli associati, i quali si adoperavano per fissarne le norme regolatrici e le eventuali forme di scioglimento ⁽⁴⁵⁾.

Le varie associazioni, come osserva il De Robertis, adoperavano un modello comune per lo statuto, seppure con diverse sfumature nei contenuti, il modello a cui si allude probabilmente venne a diffondersi con una pubblicazione prodottasi nel 60 d.C., ma come pure specifica il medesimo nulla si sa di come nella realtà avvenne tale pubblicazione.

E' indubbio che i vari Collegi si riferissero ad una fonte comune dato che taluni rapporti, se lasciati alla discrezionalità del singolo, avrebbero dato vita a pesanti contrasti.

Analizzando ora i vari contenuti si può osservare come vi era piena libertà d'ingresso nelle associazioni talvolta, pur se nella maggior parte dei casi erano intestate ad un mestiere, si trovavano associazioni recanti l'intestazione a diversi mestieri, mentre era interdetta l'appartenenza a più di un collegio ⁽⁴⁶⁾.

Organizzati ad *exemplum reipublicae*, i Collegi ripetevano dalla costituzione cittadina l'organizzazione funzionale e le denominazioni corrispondenti; l'insieme dei membri prendeva il nome di *populus*, ripartito a sua volta in centurie e decurie, esso costituiva l'organo deliberante supremo in materia normativa, elettorale, giudiziaria ed amministrativa.

Avevano loro patroni e funzionari, a capo della gerarchia vi era in genere un *magister* o *quinquennalis*, con funzioni di presidente, coadiuvato da un *curator* o da un *quaestor* per la parte finanziaria ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁵⁾ A meno che non fosse disposto dallo Stato; De Robertis, *Il fenomeno associativo nel mondo romano*, Roma 1981, pp.65-68

⁽⁴⁶⁾ D. 47, 22, 1, 1

⁽⁴⁷⁾ De Robertis, *op. Cit.*, pp. 70-72

Nel complesso, quindi, l'organizzazione delle associazioni del periodo romano rivela una costituzione schiettamente democratica, con un forte carattere privato, che esprime scopi e funzioni private; anche se non mancano, collegi incaricati di perseguire un servizio pubblico sottoponendosi così ad un maggior controllo da parte dello stato ⁽⁴⁸⁾.

Quest'ultime venivano denominate corporazioni e si caratterizzavano per il loro substrato personale aventi come parametri fondamentali la riunione di gente della stessa professione per ragioni pertinenti al mestiere stesso, e rappresentavano nell'età dell'impero l'evoluzione delle prime forme di associazioni professionali.

Callistrato affermava che le associazioni professionali erano state istituite “perché ragioni di pubblica utilità ne richiedevano la formazione” ⁽⁴⁹⁾.

Ma non si può sottovalutare, però, che in quest'evoluzione cambiarono le modalità di controllo da parte dello stato sulle corporazioni, primo fra tutti quello dell'imperatore, in cui finirono per accentrarsi tutti i poteri, le competenze e le varie funzioni, ma è da molti considerato una forma di controllo estremamente blanda, che si riscontrava soprattutto nelle autorizzazioni per l'ingresso di nuovi soci. Per tutto il resto i Collegi godevano di ampia autonomia ⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁸⁾ Il De Robertis a tal riguardo cita come esempio il collegio dei *febri* addetti al servizio degli incendi, l'organizzazione di tale associazione assunse carattere quasi militare, era infatti suddivisa in centurie e decurie, ciascuna delle quali era specializzata in una branca del servizio, avevano a capo un *magister* elettivo ed un *praefectus* il quale deteneva funzioni di comando militare; *op. cit.*, p. 74

⁽⁴⁹⁾ D. 6, 6 (5), 12

⁽⁵⁰⁾ De Robertis, *op. cit.*, pp. 152-156

La successiva trasformazione si ritrova nel tormentato periodo che va dalla caduta dei Severi all'impero di Diocleziano, dove le associazioni professionali si presentano come corpi chiusi, obbligatori ed a carattere ereditario.

Quest'evoluzione, di cui storicamente si ignorano taluni passaggi, nel IV sec. era pienamente compiuta.

Ragioni di ordine economico e politico portarono alla realizzazione di nuove concezioni e di nuove forze sociali; l'anarchia instauratasi dopo i Severi portò lo stato a provvedere in maniera autoritaria con rapidità e fermezza.

Così in tema di associazioni professionali ci fu una chiusura ed un irrigidimento che li trasformò in organi burocratici i cd. *collegia necessaria*. Ciò in particolare si verificò quando, venuta meno la convenienza a prestare il servizio, si profilava il pericolo del suo totale abbandono.

Si veniva così ad identificare un onere a capo dei collegiati di natura mista, personale e patrimoniale.

Infatti nei primi anni del IV sec. si instaurava l'obbligo di destinare il proprio patrimonio alla corporazione; da ciò discendeva quindi il diritto di successione *ab intestato*, oltre alla preclusione per chi non deteneva un congruo patrimonio di potervi fare parte.

Una volta vincolati i corporati al servizio, per garantirne l'espletamento, per logica conseguenza si doveva tendere ad assicurare la continuità vincolando pertanto anche i figli ⁽⁵¹⁾.

⁽⁵¹⁾ La possibilità di liberarsi dal servizio sussisteva solo in casi eccezionali; il più rilevante era quello di colui che avesse raggiunto il grado più elevato della gerarchia collegiale e ne avesse con probità e zelo esercitato le funzioni. Altro caso generale di esenzione era l'entrata nella carriera ecclesiastica, quando era possibile, e l'autorizzazione imperiale. L'imperatore infatti, poteva con un rescritto accordare le immunità da ogni carica, proteggere contro la rivendicazione della corporazione e permettere l'accesso alle cariche pubbliche.

Soffermandoci però sull'organizzazione interna avutasi in questo periodo, si possono notare taluni cambiamenti, di fatto, per quanto concerne l'amministrazione interna degli affari comuni, sia in relazione al servizio pubblico sia ai fini privati perseguiti, essa era in linea di principio di competenza dell'assemblea generale dei soci.

Una particolare posizione avevano poi assunto, nell'ordinamento interno, i patroni che costituivano un organo corporativo di collegamento, il *trait-d'union*, tra le corporazioni e lo stato.

Bisognerà attendere quindi il V sec. per avere una ulteriore evoluzione che vedrà però come protagonista la corporazione che richiama le vecchie libertà e si "sgancia" quindi dai vincoli sinora imposti con il raggiungimento di un nuovo grado di autonomia verso il VI secolo.

Si ritiene pertanto che le corporazioni romane al termine di una evoluzione millenaria si presentavano come svincolate quasi completamente dalla stretta dipendenza dallo stato, avendo perduti quei caratteri di necessità e di ereditarietà che le avevano caratterizzate nei tre secoli precedenti e avendo ritrovata l'autonomia e la libertà di determinazione che preludevano allo sviluppo portentoso delle Arti medioevali.

Quest'ultime infatti, nascono in un momento di piena crisi della struttura economica e politica, in questo periodo si vedono sorgere le ricchezze su nuove basi, si allarga e si completa l'economia commerciale ed industriale.

Conseguenza naturale di questi cambiamenti, fu la nascita anche di nuove classi sociali ma, attenzione non essendo uniforme lo sviluppo tra le varie regioni, diverse furono anche le modalità di crescita delle arti.

Tanto che in questo periodo non è possibile in alcun modo generalizzare, e tanto meno formulare delle definizioni o dei principi che valgano per tutti i luoghi di fronte al ripetersi dello stesso fenomeno.

Il Medioevo infatti si presenta caratterizzato da una estrema fluidità di situazioni, di cui è estremamente arduo fissare e persino seguire le varie fasi di sviluppo.

In Italia differente fu lo sviluppo tra le diverse aree territoriali, soprattutto fra settentrione e meridione. Dove era più fecondo, cioè nel settentrione, si ebbe il momento saliente dove si materializzò la nascita del Comune.

Nell'età di mezzo lo stato non riesce ad attuare un esercizio efficace dei pubblici poteri, tanto da portare il Comune ad esser considerato come un "piccolo impero dentro l'impero" ⁽⁵²⁾.

In questo modo la corporazione diviene strumento essenziale della vita interna del Comune: associazione professionale che dai fini della solidarietà economica si trasforma in un organismo diretto ad attuare i fini di predominio economico, sociale politico di quelli che lo compongono.

Nel Medioevo si assiste ad un proliferare incontrollabile ed inaspettato delle corporazioni, le quali ad un certo punto "costringono", per così dire, il Comune ad intervenire secondo quelli che furono i canoni del IV secolo.

Occorre però effettuare una piccola precisazione, in questo periodo è basilare chiedersi se si possa parlare di continuità storica tra le corporazioni e le città del Medioevo.

La corporazione può infatti apparire isolata e distinta dal contesto urbano, svolgere la sua esistenza in altro ambiente, estranea alla vita cittadina, avere solo rapporti momentanei con la

⁽⁵²⁾ Valsecchi, *op. cit.*, p. 134

città di cui i corporati non si sentono parte integrante e tuttavia esistere per esse, anche senza avvertire una dipendenza, e destinare ad essa il frutto della sua attività.

Oppure si manifesta come parte di essa: ordinamento inserito entro l'ordinamento, secondo quella gradazione e soggezione da *minor* a *maior* che l'età comunale sembrerà accogliere dal sistema feudale, come del resto anche qualche altro elemento del Comune, opportunamente rilevato dal Leicht, con una struttura modellata su quella comunale e così la gerarchia e la legislazione statutaria ed i suoi quadri.

Ma anche la storia del lavoro, così come quella del Comune, subisce la distinzione tra due grandi periodi: quello dell'alto e del basso, o tardo, medioevo. Si parla nei due periodi di *schola* altomedievale e *ars* od *ordo* durante la nuova epoca, dentro il Comune ⁽⁵³⁾.

Il fondamento dello *ius statuendi* delle nuove corporazioni veniva ravvisato nella *permissio*. Di fatti con l'aumento della potenza e del numero delle arti la *iurisdictio* di queste, sino ad allora liberamente manifestatasi, venendo a premere con quelle del Comune costringevano lo stesso ad interferire decisamente nella compilazione degli statuti. Lo statuto comunale costituiva quindi il limite naturale di quello corporativo.

Molteplici le forme in cui si estrinsecavano i vari statuti; in origine si avevano quelli *posti*, dati cioè dagli appartenenti alle corporazioni stesse, e quelli *largiti*, ovvero concessi dal *dominus*.

Venivano altresì distinti in soggettivi ed oggettivi, i primi si avevano qualora il giuramento dei corporati venisse rivolto ai lo-

⁽⁵³⁾ Autori vari, *Antiche Corporazioni*, Ravenna 1981, pp. 120-123

ro capi; i secondi quando il giuramento dei capi era rivolto al Comune ⁽⁵⁴⁾, quando quest'ultimo si sostituì al *dominus*.

Tali associazioni erano dotate di un foro proprio, costituivano una sorta di Comune industriale-commerciale e quindi con speciali facoltà nelle materie di propria competenza.

Gli statuti delle corporazioni contenevano disposizioni di carattere speciale e di carattere generale, le prime si riferivano all'attività economica della corporazione ed ai compiti professionali degli associati, le seconde disciplinavano l'ammissione dei membri alle cariche sociali, le attribuzioni dei magistrati e le varie funzioni delle corporazioni etc.

Era fondamentale per poter esercitare una professione appartenere alle rispettive corporazioni. Addirittura, oltre al pagamento di una tassa di ammissione, si aggiunse la necessità di superare un esame teorico e pratico davanti ai capi della corporazione di appartenenza. Ulteriori requisiti richiesti erano quelli di garantire qualità onestà e solvibilità.

Le competenze richieste per ricoprire le cariche sociali erano invece: aver compiuto almeno i trent'anni; essere proprietario di bottega; non aver ricoperto già altre cariche; non essere né accusato né supposto di eresia. Ovviamente il membro che aveva ricevuto l'onere di essere eletto non poteva rifiutarsi di accettare la carica, pena il pagamento di un'ammenda.

La funzione più importante che si poteva assumere all'interno della composizione gerarchica della corporazione era quella dei Consoli ⁽⁵⁵⁾. Questi avevano non solo poteri giudiziari,

⁽⁵⁴⁾ Alle forme oggettive si adattavano più specificatamente denominazioni di *statuta, costituita, ordinamenta*.

⁽⁵⁵⁾ I Consoli nelle loro competenze giudiziaria e amministrativa erano coadiuvati dai procuratori, il loro operato era sottoposto a controllo mediante i Consiglieri, i quali dovevano sorvegliare e denunciare eventuali irregolarità.

ma detenevano altresì il compito di difendere gli interessi ed i privilegi delle corporazioni.

Le varie cariche sociali venivano retribuite o con l'esonero temporaneo dai tributi sociali, o con uno stipendio, ovvero con una percentuale, oppure con un diritto sulle ammende ed in casi di inevitabilità venivano create tasse supplementari.

Gli statuti dal punto di vista economico avevano in genere precise disposizioni per prevenire la concorrenza sleale e l'accaparramento delle merci ⁽⁵⁶⁾.

Per evitare la concorrenza sleale era previsto un limite di ammissione dei membri ed il numero di botteghe, impedendo così l'esistenza di più botteghe nello stesso quartiere o strada ⁽⁵⁷⁾.

A grandi linee questi i contenuti degli statuti delle nuove arti, ma come precedentemente accennato, risulta assai critico poter tracciare una netta differenziazione per il periodo medioevale degli sviluppi delle corporazioni nel territorio italiano.

In ultima analisi si può dunque affermare che per quanto concerne il peso che le corporazioni riuscirono ad assumere nei vari Comuni si può concludere sostenendo che alcune arti avevano una funzione costituzionale, come le *societates populi*, altre avevano una composizione base data dall'elemento popolo da cui ne sarebbe derivato un'unione tra obiettivi politici del popolo ed obiettivi politici delle arti.

⁽⁵⁶⁾ Ad esempio era fatto divieto di acquistare merci oltre bisogno e al solo scopo di vendere per semplice speculazione.

⁽⁵⁷⁾ Torre, *op. cit.*, pp. 220-223